



COMUNE DI CASNIGO

Provincia di Bergamo

c.a.p. 24020 – tel. 035 740001 fax 035 740069

-mail: protocollo@comune.casnigo.bg.it - e-mail cert. protocollo@cert.casnigo.it

Deliberazione di **C. C. n. 10** seduta del **25-05-2020**

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **duemilaventi** addì **venticinque** del mese di **maggio**, alle ore 20:30, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in SESSIONE Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale.

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Pres./Ass.</i>
ENZO POLI	SINDACO	Presente
MARA BAGARDI	CONSIGLIERE ANZIANO	Presente
FRANCA GUERINI	CONSIGLIERE COM.LE	Presente
ENRICO CARRARA	CONSIGLIERE COM.LE	Presente
GIAMBATTISTA ADAMI	CONSIGLIERE COM.LE	Presente
EMANUELA BERTOCCHI	CONSIGLIERE COM.LE	Presente
LUCIA ONGARO	CONSIGLIERE COM.LE	Presente
RAIMONDO MANDAGLIO	CONSIGLIERE COM.LE	Presente
DANIELE IMBERTI	CONSIGLIERE COM.LE	Presente
FELICE PERANI	CONSIGLIERE COM.LE	Presente
GIUSEPPE LANFRANCHI	CONSIGLIERE COM.LE	Assente
PAOLA BETTINAGLIO	CONSIGLIERE COM.LE	Presente
ROSARIO CRISTIANO	CONSIGLIERE COM.LE	Presente
<i>Totale</i>		Presenti 12 Assenti 1

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE, dr. ALBERTO BIGNONE, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

il Signor ENZO POLI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento iscritto, fra gli altri, all'ordine del giorno e di cui in appresso.

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2020

PARERI PREVENTIVI

SETTORE AMM.VO - FINANZIARIO: Il Sottoscritto Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 78 del nuovo Regolamento di Contabilità Armonizzato, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità dell'azione amministrativa così come prevista dell'articolo 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 (*introdotto con D.L. 174/2012*).

IL RESPONSABILE
f.to: *Muci dr.ssa Simonetta*

SERVIZIO FINANZIARIO: Ai sensi dell'art.49-comma1 del D.Lgs.n.267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della delibera in esame.

IL RESPONSABILE
f.to: *Muci dr.ssa Simonetta*

Su proposta della Giunta Comunale,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO della relazione illustrativa del Sindaco e del Responsabile dei Servizi Finanziari del Comune di Casnigo, Muci dr.ssa Simonetta, appositamente invitata alla seduta consiliare;

PREMESSO che la Legge n. 160 del 27.12.2019 :

- all'art. 1, commi 738 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima Legge;
- all'art. 1, comma 780 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

VISTO che con delibera di consiglio comunale n. 41 del 12/12/2019 sono state approvate, in vigenza della normativa precedente, per l'anno 2020 le seguenti aliquote IMU:

1. aliquota **4,00 per mille** per le unità immobiliari adibite ad **abitazione principale ed assimilate iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9**, nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
2. aliquota **4,00 per mille** per le **abitazioni affittate a canone concordato a titolo di abitazione principale** e le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie indicate, secondo le condizioni definite da specifico accordo locale a norma dell'art. 2 comma 3 della Legge n. 431/98;
3. aliquota del **4,60 per mille** per **le abitazioni** e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di una unità per ciascuna delle categorie indicate, **posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata**;
4. aliquota del **9,60 per mille** per tutti gli altri immobili, comprese le aree edificabili, con esclusione della Categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esentati dal 01.01.2014;

5. aliquota del **7,60 per mille** per tutti gli immobili classificati nelle categorie catastali D/6;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 12/12/2019 è stata approvata, sempre in vigore della normativa precedente, per l'anno 2020 le seguenti aliquote TASI:

1. aliquota **1,00 (uno) per mille** su tutte le tipologie di fabbricati, aree scoperte, aree edificabili, confermando l'aliquota prevista per l'anno 2019

CONSIDERATO che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- ✓ al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari al 5 per mille e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 1 punto o diminuirla fino all'azzeramento;
- ✓ al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari all'1 per mille e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- ✓ al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari all'1 per mille, i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- ✓ al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari al 7,6 per mille e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- ✓ al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari all'8,6 per mille, di cui la quota pari al 7,6 per mille è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino al 10,6 per mille o diminuirla fino al 7,6 per mille;
- ✓ al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari al 8,6 per mille e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino al 10,6 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO:

- ✓ il comma 756 della Legge n. 160 del 27.12.2019 che prevede, a decorrere dall'anno 2021, la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- ✓ il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- ✓ che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

CONSIDERATO che dalle stime operate dall'Ufficio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5,00 per mille [max fino a 6‰];
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari all'1,00 per mille [max fino a 1‰];
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari all'1 per mille [max fino a 2,5‰];
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,60 per mille [max fino a 10,6‰];

- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille [max fino a 10,6‰];
- aree fabbricabili: aliquota pari al 10 per mille [fino a 10,6‰];
- terreni agricoli: esenti perché Casnigo è Comune montano;

VISTO il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 30.03.2007 e successive modificazioni;

VISTA la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, sino all’adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall’art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;

ACQUISITI i pareri espressi dai soggetti indicati nell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000, inseriti nel presente atto;

VISTI gli artt. 42, 124 e seguenti del Tit. VI, capo primo, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Con n. 9 voti favorevoli, nessun contrario e n. 3 astenuti (*Perani Felice, Bettinaglio Paola e Cristiano Rosario*) espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni in narrativa espresse,

1) Di revocare, la delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 12/12/2019 con cui è stata approvata, in vigore della normativa precedente, l’aliquota TASI dell’1,00 (uno) per mille su tutte le tipologie di fabbricati, aree scoperte, aree edificabili, confermando l’aliquota prevista per l’anno 2019 nel rispetto dell’art. 1, comma 738, della L. n. 160/2019 che ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC), di cui all’art.1, comma 639, della L.147/2013, e stabilito che l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 del medesimo articolo 1 della L.160/2019;

2) Di riapprovare, in sostituzione delle aliquote approvate in vigore della normativa precedente con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 12/12/2019, per l’anno 2020 nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l’applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell’art. 1 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019:

Categorie di immobili	Aliquota	Detrazione
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed assimilate iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.	5 per mille	€ 200,00
Abitazioni affittate a canone concordato a titolo di abitazione principale e le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie indicate, secondo le condizioni definite da specifico accordo locale a norma dell’art. 2 comma 3 della Legge n. 431/98.	5 per mille	
Abitazione e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di una unità per ciascuna delle categorie indicate, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata	5,6 per mille	

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.	1,0 per mille	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	1,0 per mille	
Tutti gli altri immobili, comprese le aree edificabili, con esclusione della Categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esentati dal 01.01.2014	10,6 per mille	
Tutti gli immobili classificati nelle categorie catastali D/6	8,6 per mille	

3) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020;

4) Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

5) Di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000, con n. 9 voti favorevoli, nessun contrario e n. 3 astenuti (*Perani Felice, Bettinaglio Paola e Cristiano Rosario*) espressi per alzata di mano.

IL PRESIDENTE
(f.to: ENZO POLI)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to: dr. ALBERTO BIGNONE)

- In esecuzione all'art. 124, comma primo, del D.Lgs. n. 267/2000 si dispone che l'incaricato della pubblicazione provveda alla pubblicazione, in copia, del presente atto, all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal a tutto il
- Ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 la presente deliberazione, non soggetta a controllo necessario o non sottoposta a controllo eventuale, diventa esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione e precisamente il **25-05-2020**, salvo il caso in cui la stessa non sia dichiarata immediatamente eseguibile.

Casnigo, li

II RESP. SETTORE AMMINISTRATIVO
FINANZIARIO
(F.to SIMONETTA MUCI)



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE in carta libera per uso amministrativo.

Casnigo, li

II RESP. SETTORE AMMINISTRATIVO
FINANZIARIO
(SIMONETTA MUCI)



La stessa è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.